

XIX LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore

Massimiliano Romeo

**Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia
confinanti con la Svizzera**

DISEGNO DI LEGGE

Onorevoli Senatori. – La crisi finanziaria globale iniziata nel 2009, i contraccolpi a seguito della profonda recessione del 2020 causata dalla crisi pandemica, l'aumento del prezzo delle materie prime e il perdurante stato di crisi internazionale, stanno influenzando enormemente il sistema economico italiano. Il registrato rallentamento della crescita globale, inoltre, ha dirette conseguenze sull'Italia, che è uno dei Paesi più esposti alle crisi internazionali a causa della sua interdipendenza alle catene di valore transnazionale.

In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione delle cosiddette zone economiche speciali (ZES), cioè aree geografiche nell'ambito delle quali il Governo offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti. In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree del Paese: appare pertanto necessario valorizzare, in particolare con sgravi fiscali per le nuove imprese, le zone di confine della regione Lombardia, che soffrono a causa di una crescente delocalizzazione in Svizzera delle attività produttive situate nelle province di Varese, di Sondrio e di Como, con conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, dovuta anche alla maggiore competitività delle imprese straniere nei confronti dei professionisti e del know how italiano.

L'istituzione di una ZES in Lombardia appare, dunque, la ricetta ideale per garantire l'aumento della competitività delle imprese insediate, attrarre gli investimenti diretti - soprattutto da parte di soggetti stranieri -, incrementare le esportazioni, creare nuovi posti di lavoro, e in conclusione raggiungere un generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione. Nello specifico, tutelare la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero - che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda - rappresenta l'obiettivo primario di questo disegno di legge.

Se si considerano i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una zona economica speciale, il saldo risulta - in maniera sostanziosa - favorevole in termini di maggiori introiti (anche fiscali) derivanti dall'incremento dell'indotto, in conseguenza del rilancio delle attività d'impresa nelle zone di confine della Lombardia. La creazione di un ZES nei territori sopra elencati deve essere quindi interpretata come la messa a terra di poli di crescita che possano divenire un volano per l'intero sistema economico nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce procedure, condizioni e modalità per la realizzazione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia confinanti con la Svizzera, al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES medesima di aziende che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 2.

(Istituzione e caratteristiche della ZES della regione Lombardia)

1. È istituita una ZES nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.
2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.
3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.
4. Le imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea e con la legge italiana, e ai sensi del decreto di cui all'articolo 3, comma 5. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES medesima e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

Art. 3.

(Regime fiscale)

1. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra l'entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2025, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
 - a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera a), l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
 - c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
 - d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutte le materie prime, i semilavorati, e i prodotti importati, lavorati ed esportati attraverso la ZES.
 3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere a) e d) e quelle di cui al comma 2, nonché l'esenzione dall'IRAP nella misura del 50 per cento.
 4. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 1 è soggetto alle seguenti limitazioni:
 - a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
 - b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti della regione Lombardia;
 - c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 1 a 4.
 6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.